

CONVENZIONE

REGOLANTE L'ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE,

L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE

DEL PARCO EOLICO DENOMINATO "CASCINASSA" E

DELLA SINGOLA TORRE EOLICA

DEL PARCO DENOMINATO "MONTE GREPPINO",

PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA

NEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi

Il giorno ventitre del mese di dicembre (23-12-2020)

In Savona, nel mio studio in via Paleocapa n. 18/16.

Innanzi a me dott. FEDERICO RUEGG, Notaio in Savona, iscritto  
nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Savona,

sono presenti:

- "COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE" con sede in Corso Italia n. 45,  
codice fiscale e partita I.V.A. 00334690096 (denominato, per  
brevità, anche "Comune") rappresentato dal signor Nolesio Si-  
mone [REDACTED]

domiciliato per la carica presso la suddetta Casa Comunale si-  
ta in Corso Italia n. 45, il quale dichiara di intervenire al  
presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigen-  
te del Settore Tecnico - Urbanistico, nominato con Decreto  
Sindacale n. 6 in data 16 marzo 2020, a quanto infra autoriz-

REGISTRATO A:  
SAVONA  
IL: 14/01/2021  
AL N°: 167  
ESATTI EURO:  
245,00

zato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 in data 21 novembre 2020, dichiarata immediatamente esecutiva che, in copia conforme all'originale al presente atto si allega di lettera "A", senza lettura per dispensa dei comparenti;

- **"FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE S.R.L."** (in prosieguo per brevità "FERA S.R.L.") con sede in Milano, Piazza Cavour n. 7, capitale sociale Euro 6.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi: 13393960151, rappresentata dal procuratore, e come tale legale rappresentante, signor Pennisi Luigi [REDACTED]

[REDACTED] domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale, giusta procura speciale autenticata dal Notaio Domenico Orlando di Milano in data 2 aprile 2009 rep. n. 28874/3792, registrata a Milano il 7/4/2009 al n. 7901, depositata presso il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio in data 16/4/2009;

Comune e Società infra indicati anche come le "Parti".

Detti comparenti, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo,

premessi che:

a) la legislazione nazionale in materia energetica ed in particolare la Legge n. 10 del 9/1/1991, recante le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, prevede strumen-

ti, procedure ed interventi, per incentivare lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, annoverando fra di esse le fonti eoliche;

b) per quanto precede, l'utilizzazione di fonti eoliche e la realizzazione dei relativi impianti per la generazione di energia elettrica sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 10/1991, il quale dispone in argomento che: "... le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ...";

c) il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, in attuazione della direttiva 2001/77/CE, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, conferma ed integra la disciplina di cui sopra dichiarando che: "... le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ..."; tale norma dispone inoltre che: "... la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio

degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico ...";

d) circa il rapporto fra la tutela paesaggistico - ambientale e l'utilizzazione di fonti energetiche, l'art. 5 della Legge 23 agosto 2004 n. 239, in tema di riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia prevede che: "... le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ...";

e) il Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile", specifica, in merito alle misure di compensazione, che: "... per l'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non è dovuto alcun corrispettivo monetario a favore dei Comuni e che l'autorizzazione unica può prevedere misure compensative a carattere non meramente patrimoniale a favore dei

Comuni da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili all'impianto ...";

f) l'Allegato 2 al Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, disciplina i "criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative";

g) la società "FERA S.R.L.", ha per oggetto sociale e svolge, direttamente ovvero a mezzo di società da essa controllate, attività inerenti la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eoliche e nell'ambito del quadro normativo di riferimento di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e f) intende realizzare uno o più impianti eolici (insieme di uno o più aerogeneratori collegati tra loro e connessi alla Rete Elettrica Nazionale) ed opere accessorie connesse, nel territorio del Comune di Cairo Montenotte;

h) la società "FERA S.R.L." ha individuato due aree nel territorio di Cairo Montenotte, giudicate idonee per l'insediamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica (nel seguito gli "impianti"), facenti parte:

\* del progetto denominato "Cascinassa", nella titolarità della società di scopo "Aleramo Srl", con sede in Milano Piazza Cavour 7 (di seguito "ALERAMO"), codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C. di Milano Monza Brianza Lodi 10641490965, con socio unico la società

"FERA S.R.L." ed autorizzata dalla Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. 4666 del 5/8/2019, volturato con Decreto dirigenziale n. 6482 del 28/10/2019, per la costruzione ed esercizio di n. 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 20 MW (di seguito "CASCINASSA");

\* del progetto denominato "Monte Greppino", nella titolarità della società "FERA S.R.L.", in corso di autorizzazione, di cui un aerogeneratore ed alcune opere interessano il territorio di Cairo Montenotte (di seguito "MONTE GREPPINO");

i) tali aree sono, ai sensi della D.C.R. n. 3/2009, già monitorate e considerate come facenti parte di un ambito idoneo all'installazione di tali impianti;

j) inoltre, la società "FERA S.R.L." ha individuato ed acquisito delle aree per installare degli impianti eolici, sia per le favorevoli presupposte idonee condizioni tecniche ambientali sopra indicate, sia per autonoma volontà di presentare un progetto che ottimizzi le condizioni di inserimento ambientale degli impianti e realizzi l'obiettivo della massima condivisione dei vantaggi derivanti dalla realizzazione dell'intervento;

k) le Parti sono a conoscenza ed accettano che il presente accordo sarà volturato a società di scopo, soggetta alla direzione e al coordinamento della società "FERA S.R.L.", che la medesima società "FERA S.R.L." si riserva di nominare a seguito dell'avveramento della condizione sospensiva di cui al suc-

cessivo art. 3.

Tutto ciò premesso, unico ed inscindibile contesto con il dispositivo di cui infra, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parti essenziali ed integranti della presente Convenzione di cui costituiscono il presupposto contrattuale avendo efficacia vincolante e precettiva, al pari di quanto disposto dai seguenti articoli.

#### **ART. 2 - Oggetto della Convenzione**

La presente convenzione regola il rapporto tra la società "FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE S.R.L." ed il "COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE" per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui in premessa, comprensivi delle relative opere accessorie e di collegamento necessarie (a titolo di esempio: cabine elettriche di consegna, cavidotti, strade e vie di accesso comunali).

#### **ART. 3 - Impegni delle Parti ai sensi della Convenzione**

Gli impegni e l'esecuzione degli adempimenti derivanti dalla presente Convenzione, sono subordinati e condizionati sospensivamente all'ottenimento entro il termine perentorio sotto indicato, da parte della società "FERA S.R.L." dell'autorizzazione unica, nonché di ogni altra autorizzazione, licenza o permesso o assenso previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, in quanto necessari per la costruzione ed e-

servizio degli impianti eolici.

#### **ART. 4 - Condizione risolutiva**

Le Parti, riconoscono, altresì, come condizione essenziale e risolutiva, per il riconoscimento delle compensazioni a favore del Comune, l'accesso al sistema incentivante tramite aste pubbliche, così come definito dal D.M. 9/7/2019 e l'entrata in esercizio dell'impianto.

#### **ART. 5. - Obbligazioni della società**

##### **"Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l."**

La società "FERA S.R.L.", come sopra detto rappresentata, ai fini della presente convenzione:

a) esonera il Comune da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, gestione, funzionamento e manutenzione degli impianti eolici;

b) si impegna ad erogare un contributo compensativo finalizzato a realizzare le misure e gli interventi compensativi, come meglio definiti al successivo articolo 9;

c) si impegna nella realizzazione e gestione degli impianti, nel rispetto della normativa vigente, a coinvolgere le associazioni del territorio, ad attuare iniziative che possano informare l'imprenditoria locale per i lavori le cui entità e caratteristiche siano compatibili con la relativa specializzazione e capacità imprenditoriali, sempre che le stesse siano in possesso dei requisiti tecnico/qualitativi/di sicurezza a condizioni economiche di mercato.

#### ART. 6 - Obbligazioni del Comune

Ai fini ed agli effetti della presente convenzione, il Comune di Cairo Montenotte, come sopra detto rappresentato:

- a) riconosce che la società "FERA S.R.L.", subordinatamente all'ottenimento della autorizzazione di cui al suddetto art. 3, avrà diritto di eseguire tutti i lavori necessari secondo le caratteristiche, la consistenza, l'estensione del progetto definitivo approvato a cui il Comune avrà avuto accesso nell'ambito della Conferenza dei Servizi;
- b) si impegna a concedere alla società "FERA S.R.L." l'uso gratuito, per la fase esecutiva dei lavori di costruzione ed esercizio dell'impianto eolico, ove fosse necessario delle strade di accesso al sito e/o di passaggio dei cavidotti interrati;
- c) si impegna a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, alla gestione, alla manutenzione ed al funzionamento degli impianti;
- d) riconosce a favore della società "FERA S.R.L." il diritto di accesso e passaggio sulle vie, strade comunali e vicinali pubbliche che si rendessero necessarie e funzionali all'esecuzione del progetto, nonché la costituzione delle necessarie servitù o concessioni a titolo oneroso per la posa di elettrodotto interrato sulle strade suddette, come da progetto esecutivo approvato sui fondi di proprietà interessati

dall'installazione degli impianti eolici e delle opere connesse;

e) consente alla società "FERA S.R.L." di costituire garanzie, anche reali, sui diritti nascenti dalla presente convenzione, in favore di terzi, ivi compresi eventuali finanziatori ed ai terzi beneficiari delle suddette garanzie di esercitare i diritti derivanti dalla prestazione di tali garanzie, fermo restando il diritto del Comune a percepire i corrispettivi previsti dalla presente convenzione;

f) autorizza la società "FERA S.R.L." a poter trasferire a società di scopo, a terzi, a finanziatori, o a soggetti da questi designati, la posizione contrattuale relativa alla presente convenzione;

g) si impegna a rilasciare tutti i permessi ed autorizzazioni utili e necessari per attuare le specifiche misure ed opere compensative, indicate di seguito entro il limite della somma offerta a titolo di compensazione ambientale.

#### **ART. 7 - durata della convenzione**

La presente convenzione avrà durata pari ad anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di efficacia o pari al minor termine per il raggiungimento del corrispettivo una tantum proposto per la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale. Il termine massimo decennale potrà esser prorogato, previo accordo tra le Parti.

#### **ART. 8 - efficacia della convenzione**

La presente convenzione è valida dalla data di sua sottoscrizione ed efficace a far data dall'entrata in esercizio dell'impianto eolico, ovvero dalla data di suggellamento dei contatori di misura dell'energia prodotta da parte dell'Ufficio Tecnico di Finanza (U.T.F.).

#### **ART. 9 - Misure ed interventi compensativi**

La società "FERA S.R.L." quale compensazione ambientale e in ottemperanza al provvedimento autorizzativo del Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale n. 4666 del 5/8/2019, si impegna a riconoscere al Comune:

\* per il parco eolico CASCINASSA un corrispettivo una tantum, per un importo massimo di Euro 280.000,00 (duecentoottantamila/00);

\* per la torre del parco eolico MONTE GREPPINO un corrispettivo una tantum, per un importo massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Tale contributo dovrà essere utilizzato in via esclusiva per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, per la mitigazione degli impatti riconducibili agli impianti, per interventi di efficientamento energetico, per la diffusione di impianti alimentati a fonti rinnovabili nonché per la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell'efficienza energetica.

Il contributo potrà essere corrisposto in tranches di importo pari ad 1/10 dell'importo complessivo per la durata di anni 10

o in unica soluzione, fino alla capienza dell'importo massimo stabilito dal presente articolo di Euro 330.000,00 (trecentotrentamila/00) per il finanziamento delle seguenti iniziative:

1. la fornitura ed installazione, di un ripetitore telefonico presso la Frazione di Montenotte Superiore atto a stabilire collegamento in ponte radioservizi internet e telefonici, facilitando i collegamenti tra i cittadini nell'ottica di ridurre gli spostamenti fisici delle persone e pertanto l'inquinamento ambientale;

2. la fornitura ed installazione di punti illuminazione led nel territorio comunale, per sensibilizzare i cittadini sul tema dell'efficienza energetica;

3. la fornitura e posa di cartellonistica a carattere prevalentemente ambientale e/o anche viabilistica da porsi in opera nel Comune di Cairo Montenotte;

4. la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nel cimitero della Frazione di Montenotte Superiore;

5. alcuni interventi di miglioramento ambientale (es: sostituzione/acquisto arredo urbano e giochi bimbi, fornitura attrezzature sportive, manutenzione parchi urbani, piantumazioni, potature).

Qualora, le iniziative di cui ai punti precedenti non fossero o fossero in parte attuabili l'Amministrazione Comunale potrà comunque proporre:

a) interventi di riqualificazione ambientale tra cui:

- rimozione e smaltimento coperture contenenti amianto;
- rifacimento coperture con l'utilizzo di pannelli solari;

b) interventi di efficientamento energetico tra cui:

- interventi sul patrimonio pubblico miranti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica e/o installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o recupero energetico;
- isolamento termico e coibentazione di edifici pubblici;
- realizzazione impianti fotovoltaici su strutture esistenti.

Sia che si tratti di contributo annuale sia che lo stesso venga corrisposto in unica soluzione a fronte degli interventi proposti e quantificati dall'amministrazione Comunale, questo deve essere corrisposto entro mesi 3 dalla richiesta formale inviata dall'Amministrazione alla società "FERA S.R.L.".

#### **ART. 10 - Garanzie**

A garanzia degli obblighi in capo alla società "FERA S.R.L." relativi al versamento del corrispettivo pattuito la stessa società FERA S.R.L. presta a favore del Comune garanzia fidejussoria bancaria/polizza assicurativa con scadenza a dieci anni decorrenti dalla data di efficacia della presente convenzione ai sensi del sopra citato art. 8.

La garanzia potrà essere, a seguito di richiesta della società "FERA S.R.L.", rimodulata nel corso degli anni sulla base dell'importo non ancora versato.

La garanzia non può essere estinta prima del raggiungimento

della capienza dell'importo massimo stabilito o, laddove tale capienza non sia raggiunta, prima del termine di anni 10, se non previa autorizzazione del Comune garantito.

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile.

In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

In caso la garanzia venisse attivata per mancato adempimento da parte della società "FERA S.R.L.", la stessa sarà obbligata a ricostituirla, pena la decadenza della presente Convenzione.

La garanzia dovrà riportare il numero di repertorio e la data di stipula della presente convenzione e dovrà contemplare la competenza del foro di Savona per la risoluzione di eventuali controversie.

#### **ART. 11. - diritto di recesso, risoluzione e**

##### **modifiche della convenzione**

La società "FERA S.R.L." si riserva il diritto di recedere senza oneri dalla Convenzione, in ogni momento, prima dell'inizio dei lavori dei relativi impianti, qualora sussi-

stano impedimenti alla loro realizzazione, per ragioni non imputabili al Comune o alla stessa società FERA S.R.L., totale o anche parziale, ove si tratti di parti essenziali per il buon funzionamento degli impianti stessi, ovvero per l'impossibilità di allacciamento alla rete elettrica o di esercizio e/o gestione degli impianti eolici.

La società "FERA S.R.L.", a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il presente accordo, qualora nel corso dell'iter autorizzativo o in fase di realizzazione, vengano imposte modifiche di progetto tali da alterare la sostenibilità tecnica ed economica dello stesso.

#### **ART. 12 - definizione delle controversie**

Le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola, saranno oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra le Parti.

Il mancato raggiungimento dell'accordo apre la via alla ordinaria giurisdizione.

La Parti di comune accordo eleggono quale foro competente in via esclusiva il Foro di Savona.

#### **ART. 13 - clausola di riservatezza**

Il Comune di Cairo Montenotte, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (cosiddetto "Codice della privacy"), informa la società "FERA S.R.L." che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle at-

tività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **ART. 14 - norme applicabili**

Per quanto non regolato dal presente atto si fa rinvio alle vigenti disposizioni del codice civile e alle leggi vigenti in materia. Il presente contratto è impegnativo per le parti dal momento della sottoscrizione, avendo inteso le stesse regolare i propri rapporti presenti e futuri.

#### **ART. 15 - spese ed oneri**

Tutte le spese inerenti alla stipulazione della presente convenzione ed alla sua registrazione restano a carico della società "FERA S.R.L.", che chiederà tutti i benefici e le agevolazioni fiscali in materia, eventualmente previsti dalle vigenti leggi.

#### **ART. 16 - Comunicazioni - elezione di domicilio**

Tutte le comunicazioni pertinenti e relative alla presente Convenzione ed alla sua esecuzione si intenderanno validamente effettuate tra le Parti se trasmesse per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

Le comunicazioni alla società "FERA S.R.L." dovranno essere inviate a presso l'indirizzo di Milano (cap 20121) Piazza Cavour n.° 7 o PEC [fera@pec.ferasrl.it](mailto:fera@pec.ferasrl.it)

Le comunicazioni al Comune di Cairo Montenotte dovranno essere inviate all'indirizzo di Cairo Montenotte, Corso Italia 45 o [pec\\_protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it](mailto:pec_protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it)

Le parti eleggono domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi in comparenza citate.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali dichiarano di approvarlo perché conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono alle ore diciassette e venti. Scritto in parte da persona di mia fiducia in tutto da me diretta ed in parte da me su cinque fogli di cui occupa sedici intere pagine e quanto di quest'ultima sin qui.

F.ti: Nolesio Simone, Luigi Pennisi



Città di  
**CAIRO**  
Montenotte

ALLEGATO A ALL'ATTO  
N. 25/171 DI RACC.

**Deliberazione del Consiglio Comunale – Copia**

**SESSIONE STRAORDINARIA – SEDUTA pubblica** di prima convocazione

**Deliberazione N. 61 del 21 novembre 2020**

**REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DENOMINATO “MONTE GREPPINO” CON PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PROVINCIALE. ESPRESSIONE DI ASSENSO ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E SULLE VARIANTI AL P.R.G. VIGENTE ED ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA VIGENTE SOTTESE ALL’INTERVENTO.**

**APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE REGOLANTE L’ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE, L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEI PARCHI EOLICI DENOMINATI “CASCINASSA” E “MONTE GREPPINO” – SOCIETA’ F.E.R.A. S.R.L.**

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria seduta pubblica nella sala delle adunanze oggi 21 novembre 2020 alle ore 9.00 previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica certificata.

**Presiede la seduta Paolo Lambertini nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.**

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

	Presenti	Assenti
1 - LAMBERTINI Paolo	X	
2 - BRIANO Maurizio	X	
3 - DALLA VEDOVA Matteo	X	
4 - DOGLIOTTI Marco	X	
5 - FERRARI Giorgia	X	
6 - FERRARI Nella	X	
7 - GARRA Caterina	X	
8 - GHIONE Fabrizio	X	
9 - GRANATA Ambra		X
10 - LOVANIO Nicolò	X	
11 - NERVI Silvano	X	
12 - PENNINO Matteo	X	
13 - PERA Francesca	X	
14 - PIEMONTESE Ilenia	X	
15 - POGGIO Alberto		X
16 - SPERANZA Roberto	X	
17 - ZUNINO Nicolò		X
	14	3

Risulta l’assenza giustificata dei Consiglieri comunali di cui ai nn. 9, 15 e 17.

**Il Segretario Generale dott.ssa Antonella Trombetta partecipa alla seduta e redige il verbale.**



**REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DENOMINATO "MONTE GREPPINO" CON PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PROVINCIALE. ESPRESSIONE DI ASSENSO ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E SULLE VARIANTI AL P.R.G. VIGENTE ED ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA VIGENTE SOTTESE ALL'INTERVENTO.**

**APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE REGOLANTE L'ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEI PARCHI EOLICI DENOMINATI "CASCINASSA" E "MONTE GREPPINO" – SOCIETA' F.E.R.A. S.R.L.**

*Il Sindaco/Presidente introduce il punto n. 11 all'O.d.G.;*

*Il Consigliere Matteo Pennino chiede chiarimenti in ordine alle condizioni della convenzione;*

*Il Sindaco dice che è stato chiesto di verificare se una quota degli incassi della Società possa essere corrisposta al Comune e che gli Uffici hanno verificato che le condizioni della convenzione rappresentano il massimo che il Comune possa ottenere;*

*Il Consigliere M. Pennino afferma che egli non è un tecnico ma che si limita ad osservare quello che è successo al Comune di Cairo; dice che c'era una convenzione proprio con la F.E.R.A. e che questa prevedeva introiti ben più elevati di quelli contenuti nella convenzione in discussione e, soprattutto, che l'impianto relativo è quattro volte più grande di quello di cui si parla ora; chiede se si sia certi di aver fatto il massimo;*

*Il Consigliere/Assessore Fabrizio Ghione dice che la normativa è totalmente cambiata;*

*Il Consigliere Giorgia Ferrari e il Consigliere Silvano Nervi dicono che gli enti che hanno presentato ricorso nel caso di impianti di questo tipo sono risultati vittoriosi;*

*Il Consigliere Nicolò Lovanio dice che magari ci si può prendere un po' più di tempo per meglio valutare;*

*Il Sindaco dice che i passaggi sono stati fatti tutti e che quindi si sente tranquillo;*

*Il Consigliere G. Ferrari dice che le sembra di capire che si tratta di una normativa mutata nel tempo e propone lo stralcio del punto all'O.d.G. in discussione;*

*Il Sindaco dice che pone in votazione la convenzione così come è stata predisposta; dà lettura della parte dispositiva della connessa proposta di deliberazione;*

*Non vi sono ulteriori interventi.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che la Regione Liguria con Decreto Dirigenziale nr. 4666 del 05/08/2019 ha rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art 27 bis del D. Lgs. nr. 152/2006 e s.m.i., in favore della Società **F.E.R.A. – Fabbriche Energie Rinnovabili Alternative S.r.l.**, con sede legale in Milano in Piazza Cavour nr. 7 – Partita Iva e Codice Fiscale nr. 13393960151, alla quale è subentrata, in virtù del Decreto del Dirigente della Regione Liguria nr. 6482 del 28/10/2019, la Società **ALERAMO S.r.l. del gruppo F.E.R.A. S.r.l.**, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi decisoria sul progetto di un Parco Eolico in Località Cascinassa, costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale unitaria massima pari a 4,2 MW per un totale di 21 MW, da realizzarsi in Comune di Cairo Montenotte (SV), comprensivo della pronuncia positiva di Compatibilità Ambientale, fermo restando il rispetto delle condizioni ambientali di VIA in esso riportate, dell'Autorizzazione Unica ex Decreto Legislativo nr. 387/2003, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 142 D. Lgs. 42/2004 e della deroga al regime insediativo del P.T.C.P. (ambito ANI-MA), allegati al citato atto, quali sue parti integranti e sostanziali;



- ELABORATO 2.3 – Planimetria Area Impianto su C.T.R.;
- ELABORATO 2.4 – Planimetria Area Impianto su Catastale;
- ELABORATO 2.5 – Planimetria Linea Elettrica su C.T.R. – PIANTA E SEZIONI;
- ELABORATO 2.6 – Planimetria Linea Elettrica su CATASTALE;
- ELABORATO 2.7 – Planimetria Linea Elettrica su CATASTALE;
- ELABORATO 2.10 – Piazzola di Montaggio AG 01 – PIANTA e SEZIONI;
- ELABORATO 2.77 – Zonizzazione Acustica – STATO ATTUALE;
- ELABORATO 2.78 – Zonizzazione Acustica – PROPOSTA DI VARIANTE;

- il parere espresso dalla Commissione Comunale Edilizia nella seduta nr. 740 in data 18/05/2020 di seguito riportato: *“la Commissione Edilizia Comunale, nel prendere atto del carattere di pubblica utilità dell’intervento ai sensi dell’art. 12 – comma 1° del Decreto Legislativo 387/2003, esprime parere favorevole in ordine alla procedibilità dell’intervento medesimo”*;

**RITENUTO** che le sopra descritte varianti al P.R.G. vigente, oltre che alla zonizzazione acustica vigente correlate al progetto in argomento, in quanto finalizzate ad intervento volto ad incrementare la quota di produzione di energia da fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi del Piano Ambientale Regionale Ligure (P.E.A.R.L.), siano meritevoli di favorevole considerazione;

**DATO ATTO** che, così come indicato nel verbale di Conferenza dei Servizi, il provvedimento finale da emanarsi a cura dell’Amministrazione Provinciale a conclusione dell’attivato procedimento di Autorizzazione Unica comporta, tra l’altro:

- l’approvazione del progetto in questione e la dichiarazione di pubblica utilità che determina l’inizio del procedimento di esproprio;
- l’approvazione delle varianti alla disciplina urbanistico – edilizia ed ambientale sottese al progetto;
- il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione o parere necessari alla realizzazione dell’intervento;

**ATTESO** che la Società F.E.R.A. S.r.l., in adempimento alle prescrizioni contenute nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui al Decreto Dirigenziale nr. 4666 del 05/08/2019 rilasciato dalla Regione Liguria per la realizzazione del parco eolico denominato “Cascinassa”, ha fatto pervenire al Comune di Cairo Montenotte la bozza di Convenzione, già contenente le correzioni ed integrazioni suggerite dal Comune medesimo, così come definite nell’allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 del 01/02/2019, nel rispetto di quanto indicato al D.M. 10/09/2010 – Allegato 2 – lettera h), disciplinante i termini giuridici oggetto dei patti e quindi dei diritti e degli obblighi con la stessa da assumersi da parte della Società nei confronti della Civica Amministrazione, quale atto formale regolante l’assenso alla realizzazione,

l'esercizio e la manutenzione del citato Parco Eolico, nonché della singola torre eolica del Parco denominato "Monte Greppino", di cui al progetto depositato presso la Provincia di Savona ed in corso di approvazione;

**RITENUTA** la suddetta convenzione coerente con quanto stabilito dalla predetta deliberazione e pertanto meritevole di approvazione;

**VISTI** i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. 6/6/2001, nr. 380 e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 16/2008 e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legislativo 387 del 29/12/2003 *"in attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;

- il D.M. 10/9/2010 – Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – Allegato 2 – Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative;

- la Legge 241/1990 e s.m. e i. e, in particolare, l'art. 14, il quale individua gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza dei Servizi;

**RICHIAMATA** la propria Deliberazione nr. 3 del 01/02/2019;

**PRESO ATTO** che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore Tecnico – Urbanistico – Area Edilizia Privata – Urbanistica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità contabile reso dal Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Consiglieri G. Ferrari, N. Lovanio, S. Nervi e M. Pennino), espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 14 componenti il Consiglio comunale presenti, votanti n. 14, astenuti nessuno

#### **DELIBERA**

1) – Di pronunciarsi favorevolmente in ordine alle varianti al P.R.G. vigente, nonché alla zonizzazione acustica vigente, sottese all'intervento di realizzazione del parco Eolico denominato "Monte Greppino", con riferimento alle opere previste nel Comune di Cairo Montenotte rappresentate nel progetto redatto dalla Società **F.E.R.A. – Fabbriche Energie Rinnovabili Alternative S.r.l.**, con sede legale in Milano in Piazza Cavour nr. 7 – Partita Iva e Codice Fiscale nr. 13393960151 e firmato dal progettista: Ing. Paolo PAPUCCI, iscritto al nr. 2384 dell'Ordine

degli Ingegneri della Provincia di Pisa;

- 2) – Di pronunciarsi favorevolmente in ordine all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio conseguente alla localizzazione degli interventi su aree non nella disponibilità della Società richiedente, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e sulla correlata dichiarazione di pubblica utilità;
- 3) – Di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale, funzionale agli interventi edilizi sopraccitati;
- 4) – Di dare atto che la suddetta Convenzione dovrà essere sottoscritta dai contraenti prima dell'inizio dei lavori;
- 5) – Di Autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico – Urbanistico a stipulare con il Soggetto Attuatore la presente convenzione, con facoltà di apportare alla convenzione stessa quelle eventuali modifiche di natura formale necessarie per la completezza e l'esattezza dei termini giuridici oggetto dei patti e quindi dei diritti e degli obblighi con la stessa assunti dalle parti;
- 6) – Di dare atto che tutte le spese, tasse ed imposte relative e conseguenti alla stipula della Convenzione stessa, saranno a carico del Soggetto Attuatore;

SUCCESSIVAMENTE

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Riconosciuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, per provvedere alla conclusione dell'attivato procedimento di Autorizzazione Unica;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Consiglieri G. Ferrari, N. Lovanio, S. Nervi e M. Pennino), espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 14 componenti il Consiglio comunale presenti, votanti n. 14, astenuti nessuno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

### **DELIBERA**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.



Comune di Cairo Montenotte

Provincia di Savona

**CONVENZIONE REGOLANTE L'ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE, L'ESERCIZIO E LA  
MANUTENZIONE DEL PARCO EOLICO DENOMINATO "CASCINASSA" E DELLA SINGOLA  
TORRE EOLICA DEL PARCO DENOMINATO "MONTE GREPPINO", PER LA PRODUZIONE DI  
ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA, NEL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE**

Il giorno \_\_\_\_\_, del mese \_\_\_\_\_, dell'anno \_\_\_\_\_, innanzi a me Notaio \_\_\_\_\_  
, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia dei componenti che hanno i requisiti di legge e il mio  
consenso, sono comparsi i signori:

- per l'Amministrazione comunale di CAIRO MONTENOTTE (di seguito il "COMUNE"),....., nato  
a: Cairo Montenotte (SV), il ....., domiciliato per la carica in località.....,  
CF ....., nella sua qualità di  
....., il quale dichiara di intervenire ed  
agire in questo atto, esclusivamente a nome e nell'interesse del Comune di Cairo Montenotte.
- per la FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE Srl (di seguito "FERA"), con sede a  
Milano, Piazza Cavour 7, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano  
13393960151, REA 1646490, capitale sociale pari ad €. 6.000.000, il Sig. ...., nato a  
.....il ....., in qualità di .....

entrambe designate anche come le "Parti".

I componenti, della cui identità personale io sottoscritto \_\_\_\_\_ sono certo, dichiarano, con il mio consenso,  
di rinunciare all'assistenza di testimoni.

**Premesso che:**

- a) la legislazione nazionale in materia energetica ed in particolare la legge n. 10 del 9.1.1991, recante le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, prevede strumenti, procedure ed interventi, per incentivare lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, annoverando fra di esse le fonti eoliche;
- b) per quanto precede, l'utilizzazione di fonti eoliche e la realizzazione dei relativi impianti per la generazione di energia elettrica sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 10/91, il quale dispone in argomento che: "...le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche..";
- c) il D.lgs. 29.12.2003, n. 387, in attuazione della direttiva 2001/77/CE, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, conferma ed integra la disciplina di cui sopra dichiarando che: "...le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti..". Tale norma dispone inoltre che: "...la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli



*interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico...";*

- d) circa il rapporto fra la tutela paesaggistico - ambientale e l'utilizzazione di fonti energetiche, l'art. 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, in tema di riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia prevede che: *"...le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuano misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale...";*
- e) il Decreto Interministeriale del 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le <<Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile>>, specifica, in merito alle misure di compensazione, che: *"... per l'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non è dovuto alcun corrispettivo monetario a favore dei Comuni e che l'autorizzazione unica può prevedere misure compensative a carattere non meramente patrimoniale a favore dei Comuni da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili all'impianto..."*
- f) l'Allegato 2 al Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, disciplina i <<criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative>>
- g) FERA, ha per oggetto sociale e svolge, direttamente ovvero a mezzo di società da essa controllate, attività inerenti la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eoliche e nell'ambito del quadro normativo di riferimento di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e f) intende realizzare uno o più impianti eolici (insieme di uno o più aerogeneratori collegati tra loro e connessi alla Rete Elettrica Nazionale) ed opere accessorie connesse, nel territorio del Comune di Cairo Montenotte;
- h) FERA ha individuato due aree, nell'ambito di Cairo Montenotte, giudicate idonee per l'insediamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, ed in particolare:
- dal progetto denominato "Cascinassa", nella titolarità della società di scopo Aleramo Srl, con sede a Milano, Piazza Cavour 7, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 1646490, con socio unico FERA (di seguito "ALERAMO") ed autorizzata dalla Regione Liguria con Decreto del Dirigente n. 4666 del 05/08/2019, volturato con Decreto dirigenziale n. 6482 del 28/10/2019, per la costruzione ed esercizio di n. 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 20 MW (di seguito "CASCINASSA");
  - dal progetto denominato "Monte Greppino", nella titolarità di FERA, in corso di autorizzazione, di cui un aerogeneratore ed alcune opere interessano il territorio di Cairo Montenotte (di seguito "MONTE

GREPPINO”);

(nel seguito gli “IMPIANTI”).

- i) Tali aree sono, ai sensi della D.C.R. n.° 3/2009, già monitorate e considerate come facenti parte di un ambito idoneo all’installazione di tali impianti;
- j) Inoltre, FERA ha individuato ed acquisito delle aree per installare degli impianti eolici, sia per le favorevoli presupposte idonee condizioni tecniche ambientali, sopra indicate, sia per autonoma volontà di presentare un progetto che ottimizzi le condizioni di inserimento ambientale degli impianti e realizzi l’obiettivo della massima condivisione dei vantaggi derivanti dalla realizzazione dell’intervento,
- k) Le Parti sono a conoscenza ed accettano che il presente accordo sarà volturato a società di scopo, soggetta alla direzione e al coordinamento di FERA, che FERA si riserva di nominare a seguito dell’avveramento della condizione risolutiva.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

**ART. 1 – Premesse –**

Le premesse costituiscono parti essenziali ed integranti della presente Convenzione di cui costituiscono il presupposto contrattuale avendo efficacia vincolante e precettiva, al pari di quanto disposto dai seguenti articoli.

**ART. 2 – Oggetto della Convenzione –**

La presente convenzione regola il rapporto tra la società FERA ed il COMUNE per la realizzazione e l’esercizio degli IMPIANTI, comprensivi delle relative opere accessorie e di collegamento necessarie (a titolo di esempio: cabine elettriche di consegna, cavidotti, strade e vie di accesso comunali).

**ART. 3 – Impegni delle Parti ai sensi della Convenzione.**

Gli impegni e l’esecuzione degli adempimenti derivanti dalla presente Convenzione sono subordinati all’ottenimento entro il termine perentorio sotto indicato, da parte di FERA dell’autorizzazione unica, nonché di ogni altra autorizzazione, licenza o permesso o assenso previsti dall’art. 12 del D.lgs. 387/2003, in quanto necessari per la costruzione ed esercizio degli impianti eolici.

**ART. 4 – Condizione risolutiva.**

Le Parti, riconoscono come condizione essenziale e risolutiva, per il riconoscimento delle compensazioni a favore del COMUNE, l’accesso al sistema incentivante tramite aste pubbliche così come definito dal DM 09.07.2019 e l’entrata in esercizio dell’impianto.

**ART. 5. – Obbligazioni della Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative s.r.l. -**

- a) Ai fini della presente convenzione, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, gestione, funzionamento e manutenzione dell’Impianto eolico;
- b) Si impegna ad erogare un contributo compensativo finalizzato a realizzare le misure e gli interventi compensativi, come meglio definiti al successivo articolo 9.
- c) si impegna nella realizzazione e gestione degli IMPIANTI, nel rispetto della normativa vigente, a coinvolgere le associazioni del territorio, ad attuare iniziative che possano informare l’imprenditoria locale per i lavori le cui entità e caratteristiche siano compatibili con la relativa specializzazione e capacità



imprenditoriali, sempre che le stesse siano in possesso dei requisiti tecnico/qualitativi/di sicurezza a condizioni economiche di mercato;

**ART. 6-Obbligazioni del Comune –**

Ai fini della presente convenzione, il Comune:

- a) riconosce che FERA, subordinatamente all'ottenimento della AU, avrà diritto di eseguire tutti i lavori necessari secondo le caratteristiche, la consistenza, l'estensione del progetto definitivo approvato a cui il Comune avrà avuto accesso nell'ambito della Conferenza dei Servizi,
- b) si impegna, agli effetti della presente Convenzione, a concedere a FERA l'uso gratuito, per la fase esecutiva dei lavori di costruzione ed esercizio dell'impianto eolico, ove fosse necessario delle strade di accesso al sito e/o di passaggio dei cavidotti interrati;
- c) si impegna a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, alla gestione, alla manutenzione ed al funzionamento degli impianti;
- d) riconosce a favore di FERA il diritto di accesso e passaggio sulle vie, strade comunali e vicinali pubbliche che si rendessero necessarie e funzionali all'esecuzione del progetto, nonché la costituzione delle necessarie servitù o concessioni a titolo oneroso per la posa di elettrodotto interrato sulle strade suddette, come da progetto esecutivo approvato sui fondi di proprietà interessati dall'installazione degli impianti eolici e delle opere connesse;
- e) consente alla FERA di costituire garanzie, anche reali, sui diritti nascenti dalla presente convenzione, in favore di terzi, ivi compresi eventuali finanziatori, ed ai terzi beneficiari delle suddette garanzie di esercitare i diritti derivanti dalla prestazione di tali garanzie, fermo restando il diritto del Comune a percepire i corrispettivi previsti dalla presente convenzione;
- f) autorizza FERA a poter trasferire a società di scopo, a terzi, a finanziatori, o a soggetti da questi designati, la posizione contrattuale relativa alla presente convenzione;
- g) si impegna a rilasciare tutti i permessi ed autorizzazioni utili e necessari per attuare le specifiche misure ed opere compensative, indicate di seguito entro il limite della somma offerta a titolo di compensazione ambientale.

**ART. 7. – Durata della convenzione –**

La presente convenzione avrà durata pari ad anni dieci (10) decorrenti dalla data di efficacia o pari al minor termine per il raggiungimento del corrispettivo una tantum proposto per la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale. Il termine massimo decennale potrà esser prorogato, previo accordo tra le Parti.

**ART. 8. – Efficacia della convenzione –**

La presente convenzione è valida dalla data della sua sottoscrizione ed efficace a far data dall'entrata in esercizio dell'impianto eolico, ovvero dalla data di suggellamento dei contatori di misura dell'energia prodotta da parte dell'Ufficio Tecnico di Finanza (U.T.F.).

**ART. 9. – Misure ed interventi compensativi –**

La FERA quale compensazione ambientale e in ottemperanza al provvedimento autorizzativo di PAUR n. 4666 del 05/08/2019, si impegna a riconoscere al Comune:

- per il parco eolico CASCINASSA un corrispettivo una tantum, per un importo massimo di € 280.000,00;
- per la torre del parco eolico MONTE GREPPINO un corrispettivo una tantum, per un importo massimo di € 50.000,00;

Tale contributo dovrà essere utilizzato in via esclusiva per la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, per la mitigazione degli impatti riconducibili all'IMPIANTO, per interventi di efficientamento energetico, per la diffusione di impianti alimentati a fonti rinnovabili nonché per la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell'efficienza energetica.

Il contributo potrà essere corrisposto in tranches di importo pari ad 1/10 dell'importo complessivo per la durata di anni 10 o in unica soluzione, fino alla capienza dell'importo massimo stabilito dal presente articolo di €330.000 (trecentotrentamila/00) per il finanziamento delle seguenti iniziative:

1. la fornitura ed installazione, di un ripetitore telefonico a Montenotte Superiore atto a stabilire collegamento in ponte radioservizi internet e telefonici, facilitando i collegamenti tra i cittadini nell'ottica di ridurre gli spostamenti fisici delle persone e pertanto l'inquinamento ambientale;
2. la fornitura ed installazione di punti illuminazione led nel territorio comunale, per sensibilizzare i cittadini sul tema dell'efficienza energetica;
3. la fornitura e posa di cartellonistica a carattere prevalentemente ambientale e/o anche viabilistica da porsi in opera nel Comune di Cairo Montenotte;
4. la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria al cimitero di Montenotte Superiore;
5. alcuni interventi di miglioramento ambientale (es: sostituzione/acquisto arredo urbano e giochi bimbi, fornitura attrezzature sportive, manutenzione parchi urbani, piantumazioni, potature);

Qualora, le iniziative di cui ai punti precedenti non fossero o fossero in parte attuabili l'Amministrazione Comunale potrà comunque proporre:

- a) Interventi di riqualificazione ambientale tra cui:
  - Rimozione e smaltimento coperture contenenti amianto;
  - Rifacimento coperture mediante l'utilizzo di pannelli solari;
- b) Interventi di efficientamento energetico tra cui:
  - Interventi sul patrimonio pubblico miranti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica e/o installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o recupero energetico;
  - Isolamento termico e coibentazione di edifici pubblici;
  - Realizzazione impianti fotovoltaici su strutture esistenti;

Sia che si tratti di contributo annuale sia che lo stesso venga corrisposto in unica soluzione a fronte degli interventi proposti e quantificati dall'amministrazione Comunale, questo deve essere corrisposto entro mesi 3 dalla richiesta formale inviata a FERA dall'Amministrazione.

#### **ART. 10 – Garanzie -**

A garanzia degli obblighi in capo alla FERA relativi al versamento del corrispettivo pattuito la stessa presta a favore del Comune garanzia fidejussoria bancaria/polizza assicurativa con scadenza a dieci anni decorrenti dalla



data di efficacia della presente convenzione ai sensi del succitato art. 8.

La garanzia potrà essere, a seguito di richiesta di FERA, rimodulata nel corso degli anni sulla base dell'importo non ancora versato.

La garanzia non può essere estinta prima del raggiungimento della capienza dell'importo massimo stabilito o, laddove tale capienza non sia raggiunta, prima del termine di anni 10, se non previa autorizzazione del Comune garantito.

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile.

In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

In caso la garanzia venisse attivata per mancato adempimento da parte della FERA, la stessa sarà obbligata a ricostituirla, pena la decadenza della presente Convenzione.

La garanzia dovrà riportare il numero di repertorio e la data di stipula della presente convenzione e dovrà contemplare la competenza del foro di Savona per la risoluzione di eventuali controversie.

#### **ART. 11. – diritto di recesso, risoluzione e modifiche della convenzione –**

FERA si riserva il diritto di recedere senza oneri dalla Convenzione, in ogni momento, prima dell'inizio dei lavori dei relativi IMPIANTI, qualora sussistano impedimenti alla realizzazione degli IMPIANTI, per ragioni non imputabili al Comune o a FERA, totale o anche parziale, ove si tratti di parti essenziali per il buon funzionamento degli IMPIANTI, ovvero per l'impossibilità di allacciamento alla rete elettrica o di esercizio e/o gestione dell'impianto eolico.

FERA, a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere il presente accordo, qualora nel corso dell'iter autorizzativo o in fase di realizzazione, vengano imposte modifiche di progetto tali da alterare la sostenibilità tecnica ed economica dello stesso.

#### **ART. 12. – definizione delle controversie. –**

Le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola, saranno oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra le Parti. Il mancato raggiungimento dell'accordo apre la via alla ordinaria giurisdizione. La Parti di comune accordo eleggono quale foro competente in via esclusiva il Foro di Savona.

#### **ART. 13. – clausola di riservatezza.**

Il Comune di Cairo Montenotte, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n. 196/2003 (cosiddetto "Codice della privacy"), informa la Società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **ART. 14. – norme applicabili. –**

Per quanto non regolato dal presente atto si fa rinvio alle vigenti disposizioni del codice civile e alle leggi vigenti in materia. Il presente contratto è impegnativo per le parti dal momento della sottoscrizione, avendo inteso le stesse regolare i propri rapporti presenti e futuri.

**ART. 15. – spese ed oneri. –**

La presente convenzione sarà stipulata in forma di atto pubblico; tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione restano a carico della Società FERA, che chiederà tutti i benefici e le agevolazioni fiscali in materia, eventualmente previsti dalle vigenti leggi.

**ART. 16. – Comunicazioni - elezione di domicilio. -**

Tutte le comunicazioni pertinenti e relative alla presente Convenzione ed alla sua esecuzione si intenderanno validamente effettuate tra le Parti se trasmesse per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

Le comunicazioni a FERA dovranno essere inviate a:

- FERA Srl, Piazza Cavour n.° 7, 20121 Milano, PEC fera@pec.ferasrl.it

Le comunicazioni al Comune di Cairo Montenotte dovranno essere inviate a:

- Comune di Cairo Montenotte, Corso Italia 45, 17014 Cairo Montenotte (SV), pec protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it

Le parti eleggono domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicato in premessa.

**Per il Comune** ..... **Per la Società** .....

Io Notaio richiesto, ho ricevuto questo atto e l'ho letto ai Componenti che lo hanno approvato e che lo sottoscrivono unitamente a me Notaio alle ore

Dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia completato a mano da me Notaio, consta di \_\_\_ fogli dei quali occupa le prime \_\_\_\_\_ facciate per intero e quanto fino a qui.

App. C.C. 61/20



Città di  
**CAIRO**  
Montenotte

**SETTORE TECNICO – URBANISTICO**  
**AREA URBANISTICA**  
**EDILIZIA PRIVATA**  
protocollo@comunecairo.it

- PARERI ALLA**
- deliberazione Consiglio Comunale
  - deliberazione Giunta Comunale

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DENOMINATO "MONTE GREPPINO" CON PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PROVINCIALE. ESPRESSIONE DI ASSENSO ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E SULLE VARIANTI AL P.R.G. VIGENTE ED ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA VIGENTE SOTTESI ALL'INTERVENTO. APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE REGOLANTE L'ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE, L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEI PARCHI EOLICI DENOMINATI "CASCINASSA" E "MONTE GREPPINO" – SOCIETA' F.E.R.A. S.r.l.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, vengono espressi i seguenti pareri dei Responsabili dei Servizi, in ordine rispettivamente:

A) alla regolarità tecnica: *FAVOREVOLE*

Cairo Montenotte, li 16.11.2020

IL TITOLARE DI P.O.  
EDILIZIA PRIVATA  
(Geom. Bruno GIORDANO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
TECNICO – URBANISTICO  
(Ing. Simone NOLESIO)

B) alla regolarità contabile: *favorevole*

Cairo Montenotte, li 16/11/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Avv. Andrea MARENCO

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to P. LAMBERTINI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to A. TROMBETTA

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

L'Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 30/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 30/11/2020

**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**  
F.to N. CHINELLI

---

La presente Deliberazione è dichiarata  **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.**

Cairo Montenotte, li 30/11/2020

Visto:



**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO**  
Nadia CHINELLI

